



---

25 giugno 2019

## PROMEMORIA PER LA COMMISSIONE PARLAMENTARE

Gli Assistenti Educativi ed alla Comunicazione svolgono attività di assistenza e supporto agli alunni con disabilità per tutto il ciclo scolastico (dalla prima elementare al diploma). Sono chiamati, o dovrebbero, a dare il loro contributo per la redazione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, a partecipare agli incontri di programmazione e verifica concordati con il Consiglio di classe e con gli specialisti, esprimendo parere anche sulle didattiche specifiche per gli assistiti. Inoltre, devono partecipare agli incontri del gruppo di lavoro sull'handicap (G.L.H.).

L'attività di questi professionisti è indirizzata principalmente alle seguenti fasce di utenza:

- **studenti sordi segnanti, oralisti/impiantati;**
- **studenti ciechi e ipovedenti;**
- **studenti sordociechi;**
- **studenti con autismo;**
- **studenti con disabilità psico-fisiche**

Si tratta, dunque, di professionisti che hanno la responsabilità di offrire un servizio qualificato a persone in difficoltà, in una fascia d'età compresa dalla istruzione prescolare alla conclusione del ciclo di studi della secondaria superiore. La responsabilità è ulteriormente accentuata dal fatto che le disabilità sensoriali non compromettono lo sviluppo cognitivo e il raggiungimento di qualsiasi livello di istruzione se sostenute da un intervento rieducativo e riabilitativo precoce ed adeguato e se i contenuti didattici vengono resi accessibili utilizzando metodologie e strumenti specifici al fine di compensare il deficit sensoriale.

Tuttavia, gli Assistenti Educativi ed alla Comunicazione sono, al momento, entità indefinite e prive dei requisiti fondamentali per il riconoscimento della loro professionalità, dei loro diritti e dei loro doveri. Questa caotica situazione, esistente ovunque sul territorio nazionale, ha prodotto un corposo contenzioso legale (soprattutto presso i TAR territoriali) per il mancato rispetto della continuità assistenziale-educativa degli alunni svantaggiati - dovuta anche alla confusione dei percorsi di avviamento non univoci (si utilizzano short list, graduatorie, libero mercato delle assunzioni), e da gestioni di vario genere sul territorio nazionale (affidamenti a cooperative, gestioni delle scuole, ecc.) -, al trattamento economico, al riconoscimento della posizione giuridica.

dalla legge quadro 104/1992, regolamenti il settore secondo le seguenti linee:

- Costituzione dell'albo o dell'ordine professionale degli Assistenti Educativi ed alla Comunicazione;
- Lodo del Ministero del Lavoro per l'applicazione del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- Esame delle prospettive di stabilizzazione, anche a costo zero, sommando gli impegni di spesa di tutte le articolazioni dello Stato (MIUR, Regioni, Province, Aree Metropolitane, Comuni) e delle quote di spesa delle famiglie.

Queste priorità assolute devono essere implementate di decisioni operative da assumere nel più breve lasso di tempo in merito a:

- Identificazione del soggetto istituzionale/economico che attui la stabilizzazione (MIUR, Azienda Speciale nazionale, Regioni, ambiti provinciali) da sostenere come sopra indicato, ossia a costo zero almeno in una prima fase. A tale proposito occorre definire le norme per l'accesso alla stabilizzazione e per gli ingressi successivi. Occorre riconoscere la legittimità del diritto alla stabilizzazione per chi ha operato finora con i titoli che venivano richiesti (professionisti che, evidentemente, non hanno demeritato se, viste le possibilità di legge, le famiglie non ne hanno chiesto la sostituzione con altri professionisti. Per coloro che dovessero entrare in seguito occorre una precisa indicazione dei titoli di studio e professionali atti al riconoscimento della professionalità che possono essere:
  - a laurea in psicologia,
  - b laurea in medicina,
  - c laurea in pedagogia,
  - d laurea in scienze dell'educazione e della formazione,
  - e laurea in scienze della formazione primaria;
- Finanziamento di un obbligatorio corso di formazione di 600 ore gestito dal MIUR o dall'Ente locale interessato per tutti i professionisti impegnati a prescindere dai titoli di servizio e di studio;
- Redazione del mansionario degli Assistenti Educativi ed alla Comunicazione e precisazione dei compiti all'interno della Istituzione Scolastica senza equivoci fra le funzioni di questi professionisti, degli Insegnanti di Sostegno, degli Assistenti di Base;
- Indicazione dei criteri per la determinazione del rapporto assistente/assistito;
- Assicurazione della continuità educativa degli alunni per tutto il ciclo di studi, in coerenza con la lettera e lo spirito della legge 104/1992.

SUL Sindacato Unitario Lavoratori

La responsabile SUL Assistenti  
Teresa Zumbo

Il Segretario Nazionale incaricato  
Aldo Libri